



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N° 6 del 18/01/2017**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.: APPROVAZIONE ALIQUOTE  
COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017**

L'anno **2017**, addì **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **11:00**, nella Residenza Comunale, il Commissario **Dott. Salvatore Angieri** ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Pedranzini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

## **OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Rilevato che:**

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 297 (Finanziaria 2007) prevede che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, art. 5 comma 11 ha disposto il rinvio al 31 marzo 2017 del termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione per l'anno 2017;

**Richiamato** il comma 3 dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 444, della Legge n. 228 del 2012, stabilisce che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della L.27/12/2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (entro il 30 settembre di ciascun anno);

#### **Rilevato che:**

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23 ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

**Richiamato** l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. che norma la materia della determinazione e modifica delle aliquote;

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 703 della L. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Dato atto** altresì che con propria deliberazione n. 22 del 03.09.2014 (come modificato per le componenti IMU e TARI con propria deliberazione n. 10 in 27.07.2015) è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) nelle sue tre componenti;



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

**Preso atto** che per il Comune di Valdisotto, compreso nell'elenco ISTAT dei Comuni classificati totalmente montani, i terreni agricoli sono considerati esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi del D.L. 4/2015 convertito in legge 34/2015. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994.

**Atteso** che l'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha sancito:

- comma 707: “(...omissis...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;

- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;

**Richiamato** altresì l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016, come modificato dall'[art. 1, comma 42, lett. a\), L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, di fatto **impone limitatamente agli anni 2016 e 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali comunali**;

**Ritenuto**, sulla base di quanto sopra evidenziato e sulla base del fabbisogno di bilancio per l'esercizio finanziario 2017, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate per il 2013 con deliberazione consiliare n. 39 del 13.11.2013 e successivamente confermate fino all'annualità 2016 di seguito riportate:

- ✓ per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota dello 0,4 per cento;
- ✓ per le aree fabbricabili l'aliquota dello 0,56 per cento
- ✓ per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, nonché D/02, D/03, D/04, D/06, D/08, D/11, l'aliquota dello 0,76 per cento;
- ✓ per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali D/01 (opifici), D/05 (Istituti di credito, cambio e assicurazione – con fine di lucro) e D/07 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), un'aliquota differenziata pari allo 1,06 per cento (in applicazione della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 ed ai sensi della circolare n. 3/DF del 18/05/12 Min. Economia e Finanze), in quanto posseduti da aziende presumibilmente più solide nella loro struttura economico-finanziaria e aventi una maggiore capacità economica – dimostrata anche, per la cat. D/05, dalla previsione da parte del legislatore di un coefficiente più elevato (80) rispetto a quello determinato per le altre categorie appartenenti al gruppo D (60), in ossequio alla natura di imposta patrimoniale costantemente riconosciuta dalla Corte Costituzionale all'ICI (e quindi all'IMU), nonché alla previsione comunque dettata dall'art.53 della Costituzione. L'aliquota differenziata è stata stabilita anche in ragione del danno ambientale provocato sul territorio da alcune grosse aziende appartenenti ai gruppi catastali suddetti.
- ✓ detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti all'articolo 13 comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

Verbale del Commissario con poteri di Consiglio Comunale N° 6 del 18/01/2017



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

**Visto** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto dell'ente;

## **DELIBERA**

**Confermare** per l'esercizio finanziario 2017 le aliquote del tributo in oggetto, approvate con deliberazione consiliare n. 39 del 13.11.2013 e successivamente confermate fino all'annualità 2016 e di seguito riportate:

- ✓ per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota dello 0,4 per cento;
- ✓ per le aree fabbricabili l'aliquota dello 0,56 per cento
- ✓ per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, nonché D/02, D/03, D/04, D/06, D/08, D/11, l'aliquota dello 0,76 per cento;
- ✓ per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali D/01 (opifici), D/05 (Istituti di credito, cambio e assicurazione – con fine di lucro) e D/07 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), un'aliquota differenziata pari allo 1,06 per cento (in applicazione della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 ed ai sensi della circolare n. 3/DF del 18/05/12 Min. Economia e Finanze), in quanto posseduti da aziende presumibilmente più solide nella loro struttura economico-finanziaria e aventi una maggiore capacità economica – dimostrata anche, per la cat. D/05, dalla previsione da parte del legislatore di un coefficiente più elevato (80) rispetto a quello determinato per le altre categorie appartenenti al gruppo D (60), in ossequio alla natura di imposta patrimoniale costantemente riconosciuta dalla Corte Costituzionale all'ICI (e quindi all'IMU), nonché alla previsione comunque dettata dall'art.53 della Costituzione. L'aliquota differenziata è stata stabilita anche in ragione del danno ambientale provocato sul territorio da alcune grosse aziende appartenenti ai gruppi catastali suddetti.
- ✓ detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti all'articolo 13 comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

**Dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;

**Rinviare** al Regolamento IMU per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;

**Trasmettere** la presente all'Ufficio Entrate Comunali affinché provveda alla sua pubblicazione secondo le vigenti norme di legge;

Successivamente, considerata l'urgenza dettata dalla necessità di consentire il rispetto dei termini per l'approvazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria 2017

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4c., del decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267.



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario  
Dott. Salvatore Angieri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cesare Pedranzini

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Valdisotto, li 23/01/2017

INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
Flavia Marinella Colturi

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, in data 17/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cesare Pedranzini